

Errori e/o omissioni nel questionario e nella relazione: la Corte dei conti richiama il revisore

Scritto da Interdata Cuzzola | 17/04/2024

L'organo di revisione, nel compilare i questionari e nel redigere le relazioni, adempie ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi, con la conseguenza che non possono tollerarsi errori e/o omissioni nella compilazione del questionario e della relazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 40/2024/PRS, depositata lo scorso 11 aprile.

Nel caso specifico, erano stati riscontrati errori e omissioni nella compilazione con particolare riguardo:

1. al fondo passività potenziali;
2. al fondo indennità di fine mandato;
3. alla cassa vincolata;
4. alle anticipazioni di tesoreria;
5. agli allegati al rendiconto relativamente ai pagamenti dell'amministrazione;
6. al riaccertamento dei residui attivi e passivi;
7. agli organismi partecipati;
8. all'utilizzo, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL n. 18/2020, della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica per l'esercizio 2020.

I giudici hanno ricordato che la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto «*Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente [...]. L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)*» (cfr. Sezione Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Già in passato era stato evidenziato che «*tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell'art. 240 TUEL "I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario" e che ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità*

attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1 richiamato all'art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011 "(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile">> (sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).